

Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2007

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007

Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita.

L'AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole";

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 145/2007, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Delibera

di adottare il regolamento concernente "le procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita" nel testo allegato, parte integrante della presente delibera.

Il regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: Catricala'

Il segretario generale: Fiorentino

Allegato

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA
DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA ILLECITA

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;

c) per Uffici, le unita' organizzative di cui all'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto legislativo.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del procedimento, nonche' agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

Art. 4.

Attivita' pre-istruttoria

1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento

utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

2. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

3. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio costituisca una pubblicita' ingannevole o una pubblicita' comparativa illecita, il responsabile del procedimento, informato il Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceita'.

Art. 5.

Richiesta di intervento

1. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo' richiedere l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo.

2. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorita':

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;

b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pubblicita' oggetto della richiesta nonche' del professionista che l'ha posta in essere;

c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita'.

3. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

Art. 6.

Avvio dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o comparative illecite di cui al decreto legislativo.

2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, al professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Art. 7.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della

comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato del Collegio, in presenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni stabilito dal Collegio.

Art. 8.

Impegni

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo' presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimita' della pubblicita'.

2. L'Autorita' valuta gli impegni e:

a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione;

b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;

c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceita' di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di inidoneita' degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.

3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu' elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 9.

Sospensione provvisoria della pubblicita'

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorita', in caso di particolare urgenza, puo' disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita.

2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilita' dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale e' stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato puo' presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio puo' confermare la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.

4. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorita'.

5. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura del

professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista da' comunicazione all'Autorita' entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Art. 10.

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso puo':

a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo art. 11;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11.

Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' nei procedimenti concernenti pubblicita' ingannevoli o comparative illecite e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, nonche' ai soggetti intervenienti di cui all'art. 10.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti

o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati, con provvedimento motivato.

9. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 16.

10. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12.

Richiesta di informazioni e audizioni

1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il Collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.

2. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

3. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

5. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui

svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 14.

Ispezioni

1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorita' incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Art. 15.

Onere della prova

1. Qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo, disponga che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella pubblicita', comunica tale incumbente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

Art. 16.

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 1. L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.

Art. 17.

Decisione dell'Autorita'

1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorita', che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino dell'Autorita'.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.
3. Al fine di assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorita' può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.

Art. 18.

Publicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorita', con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa può disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista. L'Autorita' può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista ai sensi dell'art. 8 a cura e spese del professionista. In tali casi l'Autorita' determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne dà immediata comunicazione all'Autorita',

trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

Art. 19.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata e firma digitale e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Al richiedente e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino dell'Autorita'.

Art. 20.

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne da' comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova piu' applicazione la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.